

LEGGE 4 APRILE 2012, N. 35: "CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE"

Dal 9 maggio 2012 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall'estero, cambio di abitazione all'interno del Comune, emigrazione all'estero. L'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, come convertito con modificazioni dalla legge n° 35/2012, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo alle dichiarazioni rese. Una importante novità riguarda la possibilità di effettuare le predette dichiarazioni anagrafiche tramite la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno, moduli (vedasi documenti allegati) che sarà possibile inoltrare al Comune con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 445/2000.

Quindi, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

1. di persona allo Sportello dell'Ufficio Anagrafe posto in via Europa n. 23

(orario di ricezione delle dichiarazioni PREVIO APPUNTAMENTO: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00)

2. per via telematica all'indirizzo anagrafe@sanvittoreolona.org

In quest'ultimo caso il dichiarante dovrà trasmettere copia della dichiarazione di residenza corredata di firma autografa nonché copia del proprio documento d'identità e dei documenti di identità di tutti coloro che trasferiscono la residenza. Oltre al dichiarante, il modulo deve essere sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Se il cittadino straniero è di uno:

a) Stato non appartenente all'Unione Europea, deve allegare la documentazione indicata nell'allegato "A"

b) Stato appartenente all'Unione Europea, deve allegare la documentazione indicata nell'allegato "B"

PROCEDIMENTO SUCCESSIVO

A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro 2 (DUE) giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione medesima. Inoltre, provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e, se trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

IMPORTANTE: IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge n. 5/2012 disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce, inoltre, quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.